

Il certificato del conto consuntivo, introdotto dall'articolo 2 del decreto-legge 11 settembre 1987 n. 374, viene redatto dal sovrintendente e si sostanzia in un riepilogo delle poste del conto consuntivo e nell'esposizione dei dati relativi al personale ed all'attività svolta.

Ove il consuntivo presenti un disavanzo di amministrazione, il certificato presenta un « piano di riassorbimento » distribuito in due anni ed indicativo delle fonti di copertura delle quote del disavanzo.

Gravi sono le conseguenze previste per il mancato riassorbimento del disavanzo, dacché esso comporta la decadenza del Consiglio di amministrazione, la nomina di un commissario finalizzata a detto riassorbimento ed in caso di perdurante presenza del disavanzo può determinarsi la cessazione del finanziamento statale, la devoluzione dei beni al Comune in cui l'ente ha sede ed il trasferimento ad ente similare del personale dipendente.

Secondo l'espressa previsione dell'articolo 30 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 565 sopra citato, non può essere sostituito il piano già deliberato, con salvezza di quell'ipotesi di accorciamento dei tempi e di riduzione degli importi.

Il certificato deve essere prodotto alle Autorità vigilanti entro il 30 giugno (articolo 2 decreto-legge n. 374 del 1987) e tale termine, salvo la isolata eccezione di grave ritardo di deliberazione del consuntivo sopra ricordata, ha trovato generale adesione.

5 — *La vigilanza — Il Collegio dei revisori dei conti.*

La vigilanza sugli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, che l'articolo 5 della legge 14 agosto 1967, n. 800 commette al Ministero del Turismo e dello Spettacolo (ora Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento dello spettacolo), si svolge oltre che sui documenti contabili fondamentali degli enti suddetti (bilancio di previsione, conto consuntivo, certificato di tale conto), anche sugli atti che adottano e sull'attività gestionale che pongono in essere.

L'attività di indirizzo e coordinamento svolta dall'Amministrazione vigilante nel 1994 si è esplicata, oltre che nei singoli interventi diretti a fatti gestionali di cui non è concesso dare conto in questa sede, anche attraverso provvedimenti di carattere generale dei quali torna opportuno dare un sintetico cenno.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 1994 sono stati adottati criteri e modalità applicative del contributo per speciali esigenze, previsto all'articolo 2 — punto c) del decreto ministeriale 13 dicembre 1991, individuati come per gli anni precedenti in partecipazione ad iniziative governative, in difficoltà operative per collocazione geografica in zone depresse o per insufficienza delle sale, in iniziative di eccezionale connotazione storico-culturale, in peculiare onerosità dell'attività estiva e privilegiando, poi, per la estensione della relativa quota del fondo stesso (fino al 50 per cento) le rappresentazioni di carattere innovativo, sia per i testi che per regia e direzione.

Con altro decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 aprile 1994 sono stati determinati i coefficienti ed i criteri per l'asse-

gnazione degli incentivi previsti in favore della produzione contemporanea nazionale dall'articolo 24 della legge n. 800 del 1967.

Specifici indirizzi e direttive volte all'impianto del bilancio preventivo 1995 ed al programma di attività sono stati dettati agli enti, come di consueto, con nota del 2 maggio 1994 per assicurare adesione alla normativa di riferimento ed omogeneità nella stesura dei documenti contabili. Con nota del 29 ottobre 1994 è stato poi disposto che, per effetto dell'entrata in vigore in data 16 ottobre 1994 del nuovo regolamento recante norme di amministrazione e contabilità per gli enti lirici (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 1994 n. 565), i bilanci preventivi 1995, ove non ancora trasmessi, potessero essere redatti secondo la pregressa normativa, mentre è stata richiamata l'osservanza dello stesso regolamento per la stesura dei consuntivi relativi al 1994.

Con nota del 24 novembre 1994 gli enti lirici sono stati invitati a dare attuazione alla rilevazione del costo annuo del personale, prescritta dall'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, ed agli stessi sono stati trasmessi i relativi modelli predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica.

Al fine di predisporre un tariffario dei livelli massimi dei compensi per gli artisti, la cui attuazione è prevista dall'articolo 27, comma 5, lett. b) della legge 1° marzo 1994 n. 153 in ragione del contenimento dell'eccessiva dilatazione degli stessi, il Dipartimento dello spettacolo ha richiesto agli enti, con nota del 5 dicembre 1994 dettate notizie, già peraltro chieste con precedente nota del 20 aprile 1994.

Quanto poi all'attività dei Collegi dei revisori dei conti, i cui verbali delle loro sedute sono generalmente inviati con adeguatezza temporale a questa Corte, può dirsi che la stessa è continuata a svolgersi nel rispetto delle scadenze di legge ed in alcuni casi con particolare assiduità, anche se è stata rilevata la non costante presenza di tutti i membri del collegio. L'esame di tali Collegi è stato condotto su tutti gli atti deliberativi adottati dagli enti, anche se talora nella forma della scelta a campione per quelli di minore rilievo, ed in genere sull'attività gestionale svolta, nonché sui documenti contabili fondamentali (bilanci preventivi, conti consuntivi, note di variazioni agli stessi).

Da tale controllo è emersa una copiosa mole di considerazioni, suggerimenti o osservazioni che ha contribuito a garantire la corretta conduzione degli enti ed a correggere eventuali discrasie od irregolarità. Notevole è stata anche l'attività dei Collegi dei revisori dei conti resa su specifiche richieste dell'Amministrazione vigilante in ordine a particolari problematiche emerse.

In tali considerazioni sono racchiuse le valutazioni di questa Corte sul funzionamento dei Collegi in esame, che si esprimono a mente del disposto di cui all'articolo 3 — comma 7, della legge 14 gennaio 1994 n. 20.

* * *

Un breve cenno deve operarsi, in questa sede, alla questione della istituzione degli uffici di controllo interno o nuclei di valutazione, pre-

visti dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 (nel testo sostituito dal decreto legislativo n. 470 del 1993) per le pubbliche amministrazioni.

A seguito di richiesta istruttoria, gli enti, interpellati circa la costituzione degli uffici suddetti nel proprio ambito, hanno comunicato di non aver proceduto ad istituirne dacché l'articolo 73, comma 5 dello stesso decreto legislativo n. 29 del 1993, dispone che gli enti di cui alla legge 13 luglio 1984 n. 312 (enti lirico-sinfonici) provvederanno ad adeguare i propri ordinamenti ai principi di cui al Titolo I del richiamato decreto legislativo n. 29, mentre la norma in questione (articolo 20) è compresa nel Titolo II, riguardante l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

Si è ritenuto, pertanto, che gli enti lirici siano destinatari, nell'ambito di applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo n. 29, dei soli principi contenuti nel Titolo I dello stesso e non anche delle altre disposizioni comprese nei successivi Titoli, per effetto dell'espressa statuizione dell'articolo 73 sopra richiamato.

Tale interpretazione, avallata dal Dipartimento dello Spettacolo (3) sembra rispondere alla speciale configurazione e peculiare posizione degli enti lirici nell'attuale ordinamento e delle particolari funzioni dagli stessi svolte.

Tuttavia lo stesso Dipartimento dello Spettacolo ha ritenuto di dover opportunamente suggerire agli enti medesimi l'attivazione di uffici in grado di realizzare una annuale valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, della realizzazione degli obiettivi, della corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, della imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, anche attraverso moduli di coordinamento tra gli stessi.

6 - L'attività.

In ordine all'attività artistica svolta dagli enti lirici deve preliminarmente osservarsi come una programmazione pluriennale, con caratteristiche di scorrevolezza dei piani di iniziative sia con riguardo ai parametri finanziari che alle risorse umane disponibili, consentirebbe di disegnare uno scenario maggiormente attendibile dei flussi gestionali e di conseguire, mediante le idonee sinergie, il miglior impiego delle risorse finanziarie.

L'intera attività complessivamente svolta dagli enti lirici nel corso del 1994 è descritta nel prospetto che segue, suddivisa per tipologie di rappresentazioni e raffrontata con quella effettuata nell'anno precedente. Nello stesso prospetto vengono indicate le percentuali di scarto in aumento ed in diminuzione, per un'immediata valutazione dei relativi dati.

(3) Nota prot. 437/T16 del 9 marzo 1996.

PROSPETTO N. 10

ATTIVITA' DEGLI ENTI LIRICI NEL 1994 SECONDO IL GENERE DELLE MANIFESTAZIONI - RAFFRONTO CON IL 1993

E N T I	LIRICA E BALLETO			CONCERTI			DIVERSE			TOTALE		
	1994	1993	% DI SCARTO	1994	1993	% DI SCARTO	1994	1993	% DI SCARTO	1994	1993	% DI SCARTO
E.A. Teatro comunale di Bologna	99	104	-5	95	91	4	248	211	17	442	406	9
E.A. Teatro comunale "Maggio Musicale Fiorentino"	120	90	33	85	323	-74	=	=	=	205	413	-50
E.A. Teatro comunale dell'Opera di Genova	93	82	13	87	78	11	240	225	7	420	385	9
E.A. Teatro "Alla Scala" di Milano	177	155	14	88	77	11	=	11	-100	283	243	14
E.A. Teatro "San Carlo" di Napoli	106	101	5	110	100	10	=	=	=	218	201	7
E.A. Teatro "Massimo" di Palermo	215	187	15	382	634	-40	168	970	-82	765	1.791	-57
E.A. Teatro dell'Opera di Roma	106	100	6	58	110	-47	=	25	-100	164	235	-30
E.A. Teatro Regio di Torino	137	134	2	99	83	19	939	657	43	1.175	874	34
E.A. Teatro comunale "G. Verdi" di Trieste	95	109	-13	126	84	50	41	68	-40	282	281	4
E.A. Teatro "La Fenice" di Venezia	72	50	44	68	78	-13	168	174	-3	308	302	2
E.A. Arena di Verona	87	72	21	22	37	-75	=	47	-100	109	156	-30
Accademia nazionale di S. Cecilia. Gestione autonoma dei concerti	=	=	=	191	183	4	=	=	=	191	183	4
Istituzione dei concerti e del Teatro lirico "G. P. da Palestrina" di Cagliari	40	37	8	221	112	97	=	=	=	281	149	75
TOTALE	1.347	1.221	10	1.630	1.990	-18	1.804	2.388	-24	5.244	5.599	-6

Da tale prospetto si rileva che la produzione totale di spettacoli, a qualsiasi titolo realizzata dagli enti, è diminuita del 6 per cento rispetto a quella dell'anno precedente, ma il decremento stesso, riguardato per settori, interessa unicamente le manifestazioni diverse di carattere accessorio ed i concerti, mentre gli altri generi di spettacolo, costituenti di gran lunga la parte fondamentale dell'attività (lirica e balletti) hanno conosciuto un incremento.

Tali dati appaiono in controtendenza rispetto a quelli registrati nell'anno precedente, durante il quale si era verificato invece un aumento delle manifestazioni diverse da quelle principali, a fronte di una riduzione di quest'ultime. La circostanza pertanto, — sottolineata con viva preoccupazione dalla Corte nella precedente relazione (4) — induce a ritenere che gli enti abbiano dato maggiore impulso alla realizzazione della produzione maggiormente impegnativa sul piano economico nel corso dell'anno 1994, offrendo spunti di più favorevole considerazione degli sforzi compiuti in ragione del costo sostenuto dalla collettività per la loro attività.

Ancora lunga, tuttavia, appare la strada che potrà condurre gli enti verso una gestione rigorosamente attenta a tutte le componenti di costo presenti in una complessa produzione quale è quella lirica o di balletto e che vede accanto a costi fissi della struttura entificata, ulteriori capi di spesa per cachet agli artisti, per gli allestimenti scenici e per i costumi, relativi a ciascuna manifestazione, sui quali è possibile intervenire, nel rispetto delle scelte artistiche, per comprimere livelli di uscita del bilancio indubbiamente eccedenti le reali esigenze della programmazione e per realizzare, quindi, sostanziose economie.

Dell'attività dei singoli enti sarà data specifica notizia nella parte della presente relazione dedicata a ciascuno di essi, come del pari si prenderà in esame la spesa per allestimenti scenici e costumi, costituente una voce molto ampia nei conti delle manifestazioni, sulla quale questa Corte ha svolto una specifica indagine pur se parametrata ad anni più vicini per ragioni di immediatezza dei relativi dati.

Nel prospetto che segue si pone in evidenza l'attività che gli enti hanno realizzato nella propria sede e quella svolta in sedi diverse, per cogliere la capacità degli stessi di perseguire una maggiore diffusione sul territorio della relativa produzione.

(4) Ved. Relazione esercizio 1993 in Atti Parlamentari - XII Legislatura - Camera dei Deputati - Doc. XV n. 41 (pag. 46).

PROSPETTO N. 11

ELENCO NUMERICO DELLE PRINCIPALI MANIFESTAZIONI DEL 1994 SUDDIVISE PER SEDE

E N T I	LIRICA E BALLETO				CONCERTI			
	SEDE	COMUNE	RESTO D'ITALIA	ESTERO	SEDE	COMUNE	RESTO D'ITALIA	ESTERO
E.A. Teatro comunale di Bologna	62	9	26	2	75	18	2	=
E.A. Teatro comunale "Maggio musicale fiorentino"	88	18	14	2	65	13	7	=
E.A. Teatro comunale dell'Opera di Genova	89	=	2	2	75	=	12	=
E.A. Teatro "Alla Scala" di Milano	131	36	5	5	69	15	=	2
E.A. Teatro "San Carlo" di Napoli	52	51	1	2	43	=	67	=
E.A. Teatro "Massimo" di Palermo	102	72	41	=	20	226	136	=
E.A. Teatro dell'Opera di Roma	102	=	=	4	58	=	=	=
E.A. Teatro Regio di Torino	136	=	1	=	85	2	12	=
E.A. Teatro comunale "G. Verdi" di Trieste	83	7	5	=	28	57	27	14
E.A. Teatro "La Fenice" di Venezia	51	21	=	=	32	32	4	=
E.A. Arena di Verona	80	=	=	7	19	=	=	3
Accademia nazionale di S. Cecilia. Gestione autonoma dei concerti	=	=	=	=	142	36	7	6
Istituzione dei concerti e del Teatro lirico "G. P. da Palestrina" di Cagliari	24	=	16	=	107	=	114	=
TOTALE	1.000	212	111	24	818	398	388	25

In lieve controtendenza rispetto a quanto si è già osservato nella precedente relazione, l'attività decentrata degli enti risulta aumentata, sia pure in misura piuttosto modesta, per i generi lirica e balletti, costituenti quelli di gran lunga più impegnativi sotto il profilo economico ed organizzativo.

Dei due enti insulari che operano anche sul territorio regionale con notevole presenza per effetto di convenzioni stipulate con le relative Regioni, quello siciliano ha incrementato notevolmente le proprie rappresentazioni decentrate e tale fenomeno nel 1994 risulta significativamente perseguito anche dagli enti di Bologna e di Firenze. Devesi di contro registrare la riduzione della produzione accessoria sul territorio, in parallelo con una contrazione della stessa sul piano generale.

Deve la Corte confermare, in ogni caso, quanto già in precedenza osservato con riguardo a questo aspetto della programmazione territoriale, sollecitando gli enti stessi a promuovere sempre più iniziative dislocate in sedi diverse, anche territorialmente distanti dal proprio teatro, per consentire un più ampio accesso alla cultura musicale, attraverso forme di collaborazione con altre istituzioni pubbliche o private (prima fra tutte la scuola), e per conseguire, altresì, ulteriori fonti di entrate.

7 - Il personale.

Come si è già ampiamente riferito nelle precedenti relazioni al Parlamento di questa Corte (5), il legislatore, con l'articolo 8 della legge 27 novembre 1973 n. 811, impose il blocco delle assunzioni e degli organici degli enti lirici, onde evitare la lievitazione della spesa per il personale.

Con la surriferita norma fu introdotto il « divieto di assumere dipendenti in eccedenza al contingente numerico accertato con riferimento alla data del 31 ottobre 1973 ».

Siffatta situazione — che in alcuni casi ha determinato qualche disagio agli enti lirici per l'inconciliabilità del dato numerico con le esigenze di flessibilità legate alla produzione, pur conseguendo il risultato del contenimento della relativa spesa — è stata negli anni successivi modificata e di tali variazioni normative si è già riferito nelle precedenti occasioni di referto e più specificamente nella relazione relativa all'anno 1993.

Giova ricordare in questa sede come il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito nella legge 1° marzo 1994, n. 153, abbia esteso al triennio 1994-1996 il divieto di assumere personale a tempo indeterminato ancorché in sostituzione di personale cessato dal servizio, mentre abbia consentito il ricorso a personale a tempo determinato solo per talune opere e spettacoli o per festival estivi di fama internazionale.

A mitigare il suddetto rigore è intervenuto, poi, il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito nella legge 30 maggio 1995 n. 203, che

(5) Vedasi da ultimo Relazione 1993 citata - pag. 7.

all'articolo 10 ha consentito agli enti lirici di assumere personale a tempo indeterminato, negli anni 1995 e 1996, nei limiti dei contingenti accertati ai sensi della richiamata legge n. 426 del 1977 e successive modifiche per documentate, imprescindibili esigenze di funzionamento, previa autorizzazione dell'Autorità vigilante e dimostrazione della copertura della relativa spesa in bilancio.

Le surriferite disposizioni, innovative rispetto al panorama normativo che ha fin qui disciplinato il personale degli enti lirici, potranno produrre effetti negli anni successivi a quello riguardato dalla presente relazione per cui se ne rinvia necessariamente ogni analisi ai futuri interventi di questa Corte.

Merita un cenno in questa sede la vicenda dei contratti collettivi del personale degli enti, dacché con l'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche si è innovato al regime già vigente.

Dispone detta norma che gli enti lirici e le istituzioni assimilate devono attenersi, nella regolamentazione dei rapporti di lavoro dei propri dipendenti, alle direttive impartite in proposito dal Presidente del Consiglio dei Ministri che, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ne autorizza la sottoscrizione secondo le modalità di cui all'articolo 51, commi 1 e 2, dello stesso decreto legislativo 29 del 1993.

Sulla base di quest'ultima norma, al termine delle trattative, l'Associazione rappresentativa degli enti lirici (ANELS) trasmette al Governo il testo concordato con le rappresentanze sindacali dei lavoratori dello spettacolo dei contratti collettivi, corredato della relazione tecnico-finanziaria e degli allegati prospetti. Il Governo, tenendo conto della conformità alle direttive impartite, si pronuncia in senso positivo o negativo sul testo dei contratti ed il relativo provvedimento (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) di autorizzazione alla sottoscrizione, adottato in caso di pronuncia positiva previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo di legittimità e di compatibilità economica.

Appare utile ripercorrere, ancorché sinteticamente, la disciplina normativa che ha regolato la contrattazione collettiva del personale in questione anteriormente a quella vigente ora descritta.

In base all'articolo 25, comma 3, della legge 14 agosto 1967, n. 800 (disciplinante in maniera organica il settore degli enti lirici), il trattamento economico del personale artistico e tecnico degli enti lirici era regolato da contratti di lavoro tra gli enti stessi e le categorie interessate.

Con l'entrata in vigore della legge 70 del 1975, tale contrattazione non fu attratta nell'orbita della disciplina dettata con quest'ultima legge, dacché già con circolare della Presidenza del Consiglio n. CA 10282/7.15.2 del 3 marzo 1978 gli enti lirici erano stati autorizzati a non osservare la predetta legge n. 70.

Tuttavia la conferma legislativa di tale indirizzo intervenne con la legge 13 luglio 1984, n. 312, che, all'articolo 6, disponeva che il trattamento economico e normativo del personale degli enti lirici fosse regolato da contratti collettivi nazionali stipulati tra una delegazione dei predetti enti, espressa dall'ANELS, ed una delegazione delle Organiz-

zazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale.

Quest'ultima disciplina escludeva, peraltro, l'applicabilità agli enti lirici delle norme della legge-quadro sul pubblico impiego (legge n. 93 del 1983), (cui invece la Presidenza del Consiglio con nota del 5 maggio 1984 aveva ritenuto di dover assoggettare anche gli enti lirici) e ristabiliva, quindi, la specificità di detto settore con un proprio « comparto » di contrattazione, analogamente a quanto avveniva, sia pure con disciplina piuttosto vaga ed incerta, con il richiamato articolo 25 della legge n. 800 del 1967.

La differenza tra quanto già consentito con quest'ultima norma e quanto introdotto con l'articolo 6 della legge n. 312 è da rinvenirsi, oltre che nella estensione della contrattazione a tutti i dipendenti degli enti lirici (ossia anche agli amministrativi), nel consentire la contrattazione della parte giuridica del rapporto e nel riservare legittimità ai soli contratti nazionali di lavoro stipulati dall'ANELS (e non dai singoli enti) con esclusione, quindi di quelli aziendali.

Si è ritenuto, tuttavia, che una limitata contrattazione aziendale potesse trovare spazio in applicazione analogica dell'articolo 14 della legge n. 93 del 1983, per questioni richiedenti valutazioni di dettaglio purché deferite dallo stesso contratto nazionale ad accordi periferici aziendali.

Si osserva, comunque, come la materia della contrattazione aziendale integrativa abbia ora trovato la propria disciplina autorizzativa nell'articolo 10 del richiamato decreto-legge n. 29 del 31 gennaio 1995 (convertito nella legge 30 maggio 1995, n. 203) che ne ammette la stipulazione nel rispetto delle procedure previste dal richiamato decreto legislativo n. 29 del 1993.

L'ultimo contratto collettivo nazionale stipulato tra le parti, antecedentemente all'introduzione della nuova disciplina, è quello siglato il 22 maggio 1992 (scaduto il 31 dicembre 1993), i cui effetti economici previsti per gli anni 1992 e 1993 sono stati fatti decorrere a partire dal 1° gennaio 1994 con l'articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

Il nuovo contratto risulta invece siglato il 29 gennaio 1996 ed integrato con atto aggiuntivo del 25 marzo 1996 ha riportato l'autorizzazione alla sottoscrizione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 1996, reg. alla Corte dei conti il 3 giugno 1996.

La situazione quantitativa del personale degli enti lirici, ripartita sulla base della temporalità del rapporto di lavoro, e rappresentata nel prospetto che segue, nel quale vengono posti a raffronto i dati relativi al 1994 sia con quelli dell'anno precedente che con il contingente fissato al 31 ottobre 1973.

PROSPETTO N. 12

RAFFRONTO FRA LA CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO AL 31.10.73 , AL 31.12.93 E QUELLA AL 31.12.94 RIPARTITA IN FUNZIONE DELLA DURATA DEL RAPPORTO

E N T I	31.12.94			31.12.93			DIFFERENZE 94/93			31.10.73			DIFFERENZE 94/73		
	T. IND.	T. DET.	TOT.	T. IND.	T. DET.	TOT.	T. IND.	T. DET.	TOT.	T. IND.	T. DET.	TOT.	T. IND.	T. DET.	TOT.
E.A. Teatro comunale di Bologna	254	54	308	275	31	306	-21	23	2	305	53	358	-51	1	50
E.A. Teatro comunale "Maggio Musicale Fiorentino"	347	98	443	387	72	439	-20	24	4	458	267	725	-111	-171	-282
E.A. Teatro comunale dell'Opera di Genova	242	110	352	246	76	322	-4	34	30	221	=	221	21	110	131
E.A. Teatro "Alla Scala" di Milano	623	205	828	653	89	742	-30	116	86	708	73	781	-85	132	47
E.A. Teatro "San Carlo" di Napoli	284	129	413	304	=	304	-20	129	109	441	48	489	-157	81	-76
E.A. Teatro "Massimo" di Palermo	470	3	473	474	73	547	-4	-10	-14	479	240	719	-9	-237	-246
E.A. Teatro dell'Opera di Roma	508	142	648	528	134	662	-22	8	-14	534	98	632	-28	44	16
E.A. Teatro Regio di Torino	284	33	297	291	20	311	-27	13	-14	294	58	352	-30	-25	-55
E.A. Teatro comunale "G. Verdi" di Trieste	228	146	374	249	47	296	-21	99	78	222	74	296	6	72	78
E.A. Teatro "La Fenice" di Venezia	233	49	282	252	18	270	-19	31	12	299	81	380	-66	-32	-98
E.A. Arena di Verona	298	211	509	369	116	485	-71	95	24	412	288	700	-114	-77	-191
Accademia nazionale di S. Cecilia. Gestione autonoma dei concerti	205	42	247	220	33	253	-15	9	-6	204	73	277	1	-31	-30
Istituzione dei concerti e del Teatro lirico "G. P. da Palestrina" di Cagliari	158	59	217	163	74	237	-5	-15	-20	=	=	229	=	=	-12
TOTALE	4.112	1.279	5.391	4.391	783	5.174	-259	556	277	=	=	6.159			-768

Dai dati del prospetto risulta confermato il decremento del personale a tempo indeterminato presente nel 1994 rispetto al 1993, già riscontrato, peraltro, nell'anno precedente e dovuto al persistere del divieto legislativo di assunzione di tale tipo di personale.

Di contro risulta invece accresciuto il numero complessivo di dipendenti con contratto a tempo determinato, ai quali hanno fatto ricorso gli enti in maniera più ampia rispetto al 1993 per fronteggiare le esigenze della produzione.

All'interno di detta situazione che riguarda gli enti nel loro complesso, sussistono tuttavia aspetti diversificati, dacché per tre enti (quelli di Milano, Palermo e Torino) si è verificata una riduzione in assoluto del contingente di personale, mentre per altri tre (quelli di Bologna, Venezia e Verona) l'aumento è contenuto in limiti molto ristretti, tali da poter far considerare pressoché invariati i relativi contingenti.

Nel totale si registra, comunque, un aumento algebrico di 887 unità (tutte a tempo determinato), che avvicina sensibilmente il numero del personale presente al 31 dicembre 1994 a quello contingentato al 31 ottobre 1973 (solo 96 unità in meno).

Seguono i dati concernenti il personale con rapporto professionale utilizzato nel 1994, raffrontato con i corrispondenti dati relativi al 1993 ed al 31 ottobre 1973.

PROSPETTO N. 13

RAFFRONTO NUMERICO TRA LE UNITA' UTILIZZATE DAGLI ENTI LIRICI CON RAPPORTO PROFESSIONALE AL 31.12.94 E QUELLE UTILIZZATE AL 31.12.93 E AL 31.10.73

ENT I	UNITA' AL 31.12.94	UNITA' AL 31.12.93	DIFFERENZA 93/94	UNITA' AL 31.10.73	DIFFERENZA 94/73
E.A. Teatro comunale di Bologna	9	16	-7	= =	9
E.A. Teatro comunale "Maggio Musicale Fiorentino"	39	58	-19	4	35
E.A. Teatro comunale dell'Opera di Genova	2	2	= =	= =	2
E.A. Teatro "Alla Scala" di Milano	7	100	-93	12	-5
E.A. Teatro "San Carlo" di Napoli	129	115	14	6	123
E.A. Teatro "Massimo" di Palermo	8	9	-1	= =	8
E.A. Teatro dell'Opera di Roma	18	11	7	4	14
E.A. Teatro Regio di Torino	14	23	-9	= =	14
E.A. Teatro comunale "G. Verdi" di Trieste	3	4	-1	= =	3
E.A. Teatro "La Fenice" di Venezia	7	10	-3	6	1
E.A. Arena di Verona	10	6	4	19	-9
Accademia nazionale di S. Cecilia. Gestione autonoma dei concerti	17	8	9	= =	17
Istituzione dei concerti e del Teatro lirico "G. P. da Palestrina" di Cagliari	57	14	43	1	56
TOTALE	320	376	-56	52	268

Come si è avuto già occasione di riferire nella precedente relazione, i rapporti professionali sono stati utilizzati dagli enti, nell'area artistica, in sostituzione dei contratti a tempo determinato per evitare la conferma di questi ultimi secondo i principi di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 230.

Venuta meno l'applicabilità di detta legge ai contratti a tempo determinato degli enti lirici, per effetto della disposizione dettata dall'articolo 9 della legge n. 498 del 1992, si è verificato l'auspicato decremento dei rapporti professionali solo in minima parte (-56 unità), con l'eccezione del « Teatro alla Scala » di Milano che ha drasticamente ridotto il numero di tali figure professionali (da 100 nel 1993 a sole 7 nel 1994) e del « Maggio Musicale Fiorentino » che ha contenuto in larga misura il ricorso alle stesse.

Pur rilevandosi una riduzione complessiva dei rapporti professionali nel 1994, resta ancora lontano da raggiungere il traguardo delle unità presenti con tali caratteristiche al 31 ottobre 1973.

Nel prospetto che segue sono indicati gli oneri che ciascun ente ha sostenuto a titolo di spesa per il personale nel 1994 e tale spesa viene, inoltre, raffrontata sia con il complesso delle spese annuali correnti relative allo stesso esercizio che con l'incidenza che le stesse hanno avuto nell'anno 1993, ricavandosene degli indici percentuali. Segue, infine, nello stesso prospetto la descrizione delle variazioni di detta spesa per il personale tra il 1994 ed il 1993. Analoga indicazione viene, altresì, elaborata nel successivo prospetto per le scritture artistiche, attesa la rilevante incidenza che tali spese hanno nel contesto delle uscite di bilancio.

PROSPETTO N. 14

ONERE PER IL PERSONALE DIPENDENTE

(in milioni di lire)

E N T I	PERSONALE DIPENDENTE			
	ONERE 1994	% su spesa corrente 1994	% su spesa corrente 1993	Raffronto 94/93 % di variazione
E.A. Teatro comunale di Bologna	28.151,6	61,2	50,2	8,1
E.A. Teatro comunale "Maggio Musicale Fiorentino"	37.716,0	64,0	60,2	4,1
E.A. Teatro comunale dell'Opera di Genova	28.432,6	62,2	56,8	22,4
E.A. Teatro "Alla Scala" di Milano	69.296,7	54,0	57,6	7,1
E.A. Teatro "San Carlo" di Napoli	31.651,3	67,5	68,3	3,1
E.A. Teatro "Massimo" di Palermo	45.596,2	60,1	60,1	2,3
E.A. Teatro dell'Opera di Roma	45.028,0	69,2	64,6	-13,0
E.A. Teatro Regio di Torino	24.260,0	58,9	54,0	0,3
E.A. Teatro comunale "G. Verdi" di Trieste	23.366,1	71,4	66,8	-1,2
E.A. Teatro "La Fenice" di Venezia	24.400,6	66,5	60,5	9,1
E.A. Arena di Verona	32.929,0	57,0	55,0	11,0
Accademia nazionale di S. Cecilia. Gestione autonoma dei concerti	24.448,9	63,5	60,0	7,0
Istituzione dei concerti e del Teatro lirico "G. P. da Palestrina" di Cagliari	15.233,0	68,3	63,0	-4,8
TOTALE	430.510,0	61,8	59,5	3,6

PROSPETTO N. 15

ONERE PER IL PERSONALE SCRITTURATO

(in milioni di lire)

E N T I	SCRITTURATI			
	ONERE 1994	% su spesa corrente 1994	% su spesa corrente 1993	Raffronto 94/93 % di variazione
E.A. Teatro comunale di Bologna	8.864,5	19,3	20,6	-17,0
E.A. Teatro comunale "Maggio Musicale Fiorentino"	10.787,0	18,3	20,0	-10,3
E.A. Teatro comunale dell'Opera di Genova	9.796,3	21,4	21,2	13,3
E.A. Teatro "Alla Scala" di Milano	21.398,7	16,6	18,3	4,0
E.A. Teatro "San Carlo" di Napoli	7.127,7	15,2	14,7	8,0
E.A. Teatro "Massimo" di Palermo	20.191,2	26,6	30,9	-11,8
E.A. Teatro dell'Opera di Roma	8.039,1	12,3	15,2	-34,0
E.A. Teatro Regio di Torino	8.109,2	19,7	19,8	-8,6
E.A. Teatro comunale "G. Verdi" di Trieste	5.269,8	16,1	15,2	-2,0
E.A. Teatro "La Fenice" di Venezia	6.535,6	17,8	18,7	-4,7
E.A. Arena di Verona	8.231,5	14,2	13,7	11,5
Accademia nazionale di S. Cecilia. Gestione autonoma dei concerti	5.346,3	14,0	19,1	-26,7
Istituzione dei concerti e del Teatro lirico "G. P. da Palestrina" di Cagliari	3.084,3	13,8	16,0	-24,0
TOTALE	122.781,2	17,6	19,1	-8,0

Il primo dato che si evidenzia è la crescita del volume di spesa per il personale (+14,86 miliardi di lire) che nel 1993 è stata pari a 415,650 miliardi di lire, con un incremento percentuale del 3,6 per cento.

Se il dato complessivo appare in crescita, tuttavia all'interno del comparto degli enti sussistono notevoli diversificazioni, giacché il Teatro dell'Opera di Roma (-13,0 per cento), il Teatro comunale « G. Verdi » di Trieste (-1,2 per cento) e l'Istituzione cagliaritana (-4,8 per cento) hanno fatto registrare un decremento di tale spesa.

Già nella precedente relazione (6) si era osservato che una disincentivazione di questa uscita era attuabile solo per un breve periodo, dal momento che la rigidità dell'organico bloccato ed il divieto di assunzione a tempo indeterminato non avrebbero potuto sostenere a lungo la variegata articolazione delle produzioni ed il vuoto determinato in talune qualifiche (sensibilmente in quelle apicali) dalle cessazioni dal servizio. Ed in effetti quanto registratosi nel 1994 testimonia della validità di siffatta previsione, posto che il numero dei dipendenti a tempo determinato si è, in detto esercizio, vistosamente accresciuto (+1.159 unità).

Da un esame più particolareggiato si rileva che per taluni enti (Firenze, Napoli, Roma, Trieste, Venezia e Cagliari) l'incidenza percentuale della spesa per il personale sul totale delle uscite correnti è sensibilmente maggiore rispetto alla media nazionale, per cui deve ancora una volta invitare questi ultimi a perseguire con impegno una linea di contenimento di tali oneri.

Per le spese relative alle scritture artistiche si registra invece un dato in controtendenza rispetto a quello sopra osservato per il personale dipendente, poiché le stesse enunciano un volume complessivamente inferiore a quello determinatosi nel 1993 (133.455,8 milioni) che si rispecchia in una minore incidenza percentuale delle stesse sia sul totale delle uscite correnti che sulle spese a tale titolo sostenute nel 1993.

Il dato appare assecondare una linea di maggior rigore perseguita da gran parte degli enti (ma non da tutti) in questo settore, già peraltro registrata nei decorsi esercizi 1993 e 1992. Fanno eccezione a siffatto lodevole comportamento gli enti di Genova, Milano, Napoli e Verona che hanno incrementato, in varia misura, il volume di spesa per scritture artistiche, determinando non solo un aggravio per il loro bilancio, sostenuto in larga misura dall'intervento pubblico, ma suscitando ancor più un effetto inflazionistico nel delicato settore dello star-system che soggiace a regole di mercato internazionale, cui non possono piegarsi o adattarsi liberamente gli enti lirici che fondano il proprio fabbisogno di risorse prevalentemente sul denaro dei contribuenti.

Non sussiste alcun dubbio che è in questo campo ed in quello degli allestimenti che possono realizzarsi consistenti economie, tali da consentire il risanamento delle situazioni debitorie ove esistenti, e la destinazione di risorse all'ampliamento della produzione artistica, oggi costretta, salvo poche eccezioni, in un asfittico palinsesto che mortifica

(6) Relazione 1993 - opera citata.